



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 150 del 15-02-2017

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>OGGETTO:</b> Convenzione tra l'Istituto Random e la ASL Roma 1 per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM ex ASL Roma E del tirocinio formativo degli allievi iscritti all'Istituto e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo. Revoca deliberazione ex ASL Roma E n. 102 del 17.02.1997.   |  |  |
| <b>STRUTTURA PROPONENTE:</b> Area di Direzione Aziendale – UOC Formazione ex ASL Roma E  |  |  |
| Centro di costo: 124<br>L'estensore (Dott.ssa Mariarita Rainaldi) <u>Mauro Goletti</u>   |  |  |
| Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.  |  |  |
| Il Responsabile del procedimento<br>(Dr.ssa Stefania Spalvieri)<br><u>Spalvieri</u><br>data <u>3.02.2017</u>   | Il Responsabile della U.O.C. Formazione ex ASL Roma E<br>(Dr. Edoardo Turi)<br><u>Turi</u><br>data <u>7/2/2017</u> | Il Direttore di Area di Direzione Aziendale<br>(Dr. Carlo Saitto)<br><u>Saitto</u><br>data <u>7.2.17</u> |
| Il presente Atto contiene dati sensibili SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>  |  |  |
| Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.<br>Costo previsto: €..... – Esercizio ...(anno)... C.E. n..... (denominazione del conto)<br>Il Funzionario addetto al controllo di budget: (inserire Nome e Cognome) data _____ firma _____<br>Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico della spesa di cui al presente provvedimento.<br>Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto<br>data _____ firma _____ |  |  |
| Parere del Direttore Amministrativo <b>Dott.ssa Cristina Matranga</b><br>Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non favorevole <input type="checkbox"/><br>(con motivazioni allegate al presente atto)<br>data <u>12.2.2017</u> firma <u>Matranga</u>  |  |  |
| Parere del Direttore Sanitario <b>Dr. Mauro Goletti</b><br>Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non favorevole <input type="checkbox"/><br>(con motivazioni allegate al presente atto)<br>data <u>13.2.2017</u> firma <u>Mauro Goletti</u>   |  |  |
| Il Presente provvedimento si compone di n. 10 pagine di cui n. 6 pagine di allegati  |  | Il Direttore Generale<br><b>Dott. Angelo Tanese</b><br><u>Tanese</u>                                     |



**IL DIRETTORE della UOC FORMAZIONE EX ASL ROMA E**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

**CONSIDERATO CHE** tra l'Istituto Random e la ASL Roma 1 con sede legale in Roma, Via G. B. Morgagni 32 00161, rappresentata, dal Direttore Dott.ssa Maddalena Cialdella e la ASL Roma 1, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito, 3 00193 c.f.p. IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per lo svolgimento, presso le strutture della ASL Roma 1- DSM ex ASL Roma E del tirocinio formativo degli allievi iscritti ai corso di laurea in servizi sociali e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione n. 102 del 17.02.1997 era già stata stipulata la Convenzione tra l'Istituto Random e la ex ASL Roma E per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM ex ASL Roma E del tirocinio formativo degli allievi iscritti all'Istituto e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo a tacito rinnovo, ormai obsoleta;

**VISTO CHE** la legge n. 196/97, art. 18, comma 1, lettera a) e il successivo decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998, promuovono i tirocini di formazione e orientamento in impresa (non costituenti rapporti di lavoro), a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 27/2006, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

**TENUTO CONTO CHE** le vigenti disposizioni normative (D. Lgs n. 502 del 1992, come modificato dal D. Lgs n. 229 del 1999) disciplinano i rapporti tra il S.S.N. e le Università, stabilendo che le stesse possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

**PRESO ATTO CHE** dal 1° gennaio 2016 la ex ASL Roma E e la ex ASL Roma A si sono fuse in un nuovo soggetto giuridico pubblico denominato ASL Roma 1 e che la ex Azienda Complessa Ospedaliera San Filippo Neri si era già integrata nell'anno 2015 con la ex ASL Roma E;

**TENUTO CONTO CHE** la circolare n. 2 del 12.01.2016 della ASL Roma 1 "Unificazione del protocollo informatico e del sistema di gestione deliberazioni e determinazioni" ha disposto che "... nel caso in cui il contenuto dispositivo della Delibera abbia una valenza trasversale e sia dunque destinato a produrre effetti per l'intera ASL Roma 1, la UOC proponente dovrà aver cura, prima di proporre l'atto deliberativo di condividerne forma e contenuti con la UOC omologa";

**VISTA** la Deliberazione n. 685 del 04.08.2016 avente a oggetto "Adozione nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/ Enti formativi nella ASL ROMA 1. Revoca della Deliberazione del Direttore Generale n. 1023 del 10.11.2006 e n. 476 del 30.06.2010 della ex ASL Roma E e della Deliberazione n. 1304 del 22.11.2006 della ex ASL Roma A";

**CONSIDERATO CHE** con nota prot. gen. n. 0115095 del 04.11.2016 la scrivente UOC ha comunicato all'Istituto Random la necessità di revocare la suddetta deliberazione n. 102 del 17.02.1997 e stipulare contestualmente una nuova convenzione a seguito della valida collaborazione emersa tra codesto Istituto e il DSM ex ASL Roma E;

**CONSIDERATO CHE** lo schema di convenzione da utilizzare, a seguito di numerosi contatti per e-mail, agli atti della UOC Formazione ex ASL Roma E, è stato concordato in data 31 gennaio 2017;

**TENUTO CONTO CHE** il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma 1, di cui alla Deliberazione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4 prevede che la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

**CONSIDERATO CHE** l'Istituto Random provvederà alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;



**SENTITO** il Direttore della UOC Formazione e Aggiornamento della ex ASL Roma A, dr.ssa Giovanna Scaringella, che condivide il presente atto nella forma e nella sostanza;

**ATTESTATO CHE** il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Istituto Random per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM ex ASL Roma E del tirocinio formativo degli allievi iscritti al suddetto Istituto;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
  1. progetto formativo del tirocinante (modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
  2. il riscontro positivo del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E;
- di prevedere che l'Istituto Random provveda alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma I assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla sottoscrizione, abbia la durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti.
- di revocare la Deliberazione n. 102 del 17.02.1997;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Responsabile del procedimento  
(Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Il Direttore della UOC  
Formazione ex ASL Roma E  
(Dr. Edoardo Turi)

**IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore di Area di Direzione Aziendale  
(Dr. Carlo Saitto)

**In Virtù** dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
  - dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;
- nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;



**Letta** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

**Preso atto** che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 24/1/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

### DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Convenzione tra l'Istituto Random e la ASL Roma 1 per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM ex ASL Roma E del tirocinio formativo degli allievi iscritti all'Istituto e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo. Revoca deliberazione ex ASL Roma E n. 102 del 17.02.1997" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione con l'Istituto Random per lo svolgimento presso le strutture aziendali afferenti al DSM ex ASL Roma E del tirocinio formativo degli allievi iscritti al suddetto Istituto;
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla convenzione;
- di approvare la convenzione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati:
- 3. progetto formativo del tirocinante (modello PFT), che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, oltre che dal tirocinante per accettazione al momento dell'inizio della frequenza;
- 4. il riscontro positivo del Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E;
- di prevedere che l'Istituto Random provveda alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL, nonché per la Responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- di prevedere che la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;
- di stabilire che la predetta convenzione entri in vigore a partire dalla sottoscrizione, abbia la durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo dietro espressa volontà delle parti;
- di revocare la Deliberazione n. 102 del 17.02.1997;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Tarascio

## CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO SCIENTIFICO, FORMATIVO E CULTURALE

L' Istituto Random , con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni 32 00161 Roma, P.I. 01360271009 d'ora in poi denominata " Scuola", in persona del Rappresentante Legale Direttore Dott.ssa Maddalena Cialdella nata a Corato ( BA) il 14/02/1962

E

L'ASL Roma 1, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito n. 3, 00193 Roma, P.I. 13664791004, d'ora in poi denominata " Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Angelo Tanese, nato a San Benedetto del Tronto ( AP) il 21.07.1966

Premesso che

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge n. 196 del 24.06.1997 possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31.12.1962;
- Con D.M. 25.03.1998 n. 142 sono state impartite le disposizioni sui tirocini formativi;
- La legge n. 56/1989 disciplina la professione dello psicologo nonché l'attività professionale dello psicoterapeuta, subordinata al conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e ad una ulteriore specifica formazione professionale attraverso corsi di specializzazione di durata non inferiore ai quattro anni, presso scuole di specializzazione universitarie o istituti a tal fine riconosciuti;
- L'art. 3 della sopracitata Legge 56/1989 prevede che gli Istituti di psicoterapia riconosciuti possano stipulare convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio teorico-pratico dei propri allievi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- La " Scuola" ha ottenuto dal MIUR l'abilitazione al rilascio del titolo professionale di psicoterapeuta con Decreto Direttoriale del D.M. 29/09/94-G.U. 246 del 20/10/94-D.M. 25/05/01-G.U. 160 del 12/07/01;
- L' "Azienda" è struttura idonea all'attività formativa in riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 685 del 04.08.2016 l'"Azienda" ha approvato il nuovo Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma 1 di cui la " Scuola" dichiara di avere preso visione;
- Con Deliberazione n. 102 del 17.02.1997 è stata stipulata una convenzione a tacito rinnovo tra la " Scuola" e la ex ASL Roma E per lo svolgimento, presso le strutture aziendali afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, del tirocinio formativo;
- La predetta convenzione stipulata con la suddetta Deliberazione, ormai superata, è revocata dalla presente convenzione;

si conviene quanto segue:

**Art. 1-** La presente convenzione regola i rapporti tra la "Scuola" e l'" Azienda" concernenti l'attivazione di tirocini formativi a favore degli studenti della "Scuola" da svolgersi presso le strutture afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E**.

**Art. 2** la " Scuola" si impegna ad inviare, con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio, alla UOC Formazione dell' " Azienda" una lettera con i nominativi dei tirocinanti proposti ed il periodo di tirocinio richiesto.

**Art. 3** - I tirocini formativi attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in "Azienda" è seguita e verificata da un tutor aziendale psicoterapeuta, al quale il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della "Scuola".

Per ciascun tirocinante, inserito in "Azienda" in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo su modello PFT, in allegato, contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutor della "Scuola" e dell' "Azienda";
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in "Azienda";
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro malattie, infortuni e morte e per la responsabilità civile verso terzi;
- Il nominativo della struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio.

**Art. 4** Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24.06.1997 l'"Azienda" si impegna ad accogliere presso le strutture aziendali afferenti al **Dipartimento di Salute Mentale ex ASL Roma E** un numero di tirocinanti con un rapporto tutor/studenti pari a 1: 2 ( compresi eventuali frequentatori volontari) e compatibilmente con la reale disponibilità di tutor.

**ART. 5** L' "Azienda" provvede ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 6** Il tirocinante è tenuto a :

Iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione dell'"Azienda" la lettera di autorizzazione al ritiro del badge, consegnato da apposito Ufficio, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;

Osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;

Rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui svolgono l'attività didattica-formativa;

Attestare i periodi di frequenza con il badge;

Svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' "Azienda";

Riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;

Prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione.

**Art. 7** La "Scuola" dovrà attivare a proprio carico, per tutto il periodo di frequenza dei tirocinanti nelle strutture aziendali, presso l'INAIL o altro idoneo Ente assicurativo apposita polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di invalidità temporanea, permanente o morte conseguenti ad infortuni o malattie contratte dal tirocinante in occasione della frequenza nonché apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi nel predetto periodo. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell' "Azienda" rientranti nel progetto formativo.

Il massimale assicurato deve essere minimo di € 655.000,00 così ripartito:

155.000,00 per infortuni ( invalidità permanente e morte)

500.000,00 per responsabilità civile verso terzi

**Art. 8** La " Scuola " si impegna formalmente ad una stretta collaborazione con la "Azienda" sul piano culturale, scientifico e formativo contribuendo al miglioramento delle conoscenze e competenze del personale, a tal proposito offre annualmente le seguenti opportunità formative:

Supervisione ai servizi 50 ore annuali da parte dei propri docenti su casi clinici o pazienti seguiti presso le strutture del D.S.M. o presso la sede dell'Istituto Random, struttura formativa romana del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, secondo disponibilità concordate tra i didatti e l'U.F.I.F.A.

Ad accogliere gratuitamente un numero massimo di cinque operatori del D.S.M., su indicazione della direzione del D.S.M., in ognuno dei seminari o convegni organizzati dall'istituto Random, struttura formativa romana del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale.

Ad accogliere , su indicazione della Direzione del D.S.M., due operatori per ogni anno accademico al proprio corso quadriennale di Formazione in Psicoterapia, a tariffa agevolata ( minimo 30% di riduzione), fatto salvo il possesso di eventuali requisiti specifici richiesti per l'ammissione alla scuola.

Ad iniziare comuni attività di ricerca su temi di comune interesse, da concordarsi tra la Direzione del D.S.M. e la Direzione dell'Istituto Random.

Al termine di ogni anno di convenzione la " Scuola " si impegna a comunicare alla UOC Formazione dell'" Azienda" l'entità di utilizzo delle opportunità formative offerte agli operatori aziendali.

**Art. 9** Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, eventualmente raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l' " Azienda" e la " Scuola".

**Art. 10** Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

**Art. 11** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale e potrà essere rinnovata dietro espressa volontà delle parti.

**Art. 12** Il presente atto, redatto in triplice originale, verrà registrato in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per l' Istituto Random

Il Rappresentante legale

Dott. Maddalena Cialdella

Per la ASL ROMA 1

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Tanese

MODELLO PFT

PROGETTO FORMATIVO TIROCINANTI

(Rif. Convenzione tra ASL ROMA 1 e \_\_\_\_\_ stipulata con Deliberazione n.

Del \_\_\_\_\_)

Nominativo del tirocinante \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Residente in Via \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Facoltà di \_\_\_\_\_ Università/Ente Formativo \_\_\_\_\_

Corso di Laurea \_\_\_\_\_ Corso di Specializzazione non medica \_\_\_\_\_

Master in \_\_\_\_\_ Altro \_\_\_\_\_

AZIENDA OSPITANTE: ASL ROMA 1 Indirizzo: Borgo S: Spirito n. 3 – 00193 Roma

AREA/DIPARTIMENTO/DISTRETTO/UOC/UOSD<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Struttura specifica dove si svolgerà il tirocinio \_\_\_\_\_

Periodo di tirocinio n. mesi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**(Il periodo del tirocinio deve corrispondere con la copertura assicurativa)**

Soggetto Promotore \_\_\_\_\_

Tutor dell'Ente Promotore \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

Tutor dell'ASL ROMA 1 \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

**Polizze Assicurative (allegare copia)**

INFORTUNI SUL LAVORO INAIL \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ periodo di validità \_\_\_\_\_

RCT \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Compagnia \_\_\_\_\_ periodo di validità \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Campo obbligatorio

m

mi

Att  
SP



Obiettivi, attività, modalità del tirocinio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OBBLIGHI DEL TIROCINANTE:**

- a) iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, la lettera di autorizzazione al ritiro del badge consegnato da apposito ufficio della UOC Gestione del Personale, che dovrà essere poi utilizzato per la rilevazione delle presenze;
- b) osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- c) rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui i tirocinanti svolgono l'attività didattico-formativo;
- d) attestare i periodi di frequenza secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- e) svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al settore e ai regolamenti generali dell' Azienda;
- f) riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza;
- g) prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro (dall'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998).
- h) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. lsg 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico Competente ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione

Le informazioni contenute nel presente Progetto sono rese ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e i sottoscrittori sono consapevoli della responsabilità penali cui possono andare incontro in casi di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Si esprime, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 – n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio.

Roma \_\_\_\_\_

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante \_\_\_\_\_

Firma e timbro dell'Università/Ente Proponente \_\_\_\_\_

Firma e Timbro del Direttore/Responsabile dell'Area/Distretto/UOC/UOSD sede del tirocinio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





AREA DIREZIONE AZIENDALE UOC FORMAZIONE EX ASL ROMA E

MONITORAGGIO CONVENZIONI A TACITO RINNOVO

DIPARTIMENTO/UOC/UCSD DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Numero convenzione ed anno di stipula N. 103 DEL 17 FEBBRAIO 1997

Titolo della convenzione CONVENZIONE CON L'ISTITUTO RANDOM E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA E PER IL TIROCINIO TEORICO/PRACTICO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELLA ASL RM E

Attuale rilevanza per la struttura  SI  NO

Attuale congruenza con gli obiettivi della struttura  SI  NO

Il Referente della Formazione  
Dipartimento Salute Mentale  
Coordinatore Dipartimentale Formazione  
Dr.ssa ELVIRA ROSSI

*Elvira Rossi*

Il Direttore/Responsabile

*G. Ducci*

ASL-RM/E

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  
Il Direttore Dott. GIUSEPPE DUCCI

Data 24-10-2016

*M*

*N*

*Net*